



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0018/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell'udienza fissata il giorno 1° settembre 2022, sul ricorso *ex art.* 86 CGS - FIGC con istanza di misure cautelari monocratiche *ex art.* 96 CGS - FIGC proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000 contro Lega Nazionale Dilettanti – LND, nonché nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, Dipartimento Interregionale – LND e società Catania SSD a RL avverso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022 e pubblicata con il C.U. n. 51 del 4 agosto 2022 nella parte in cui il Consiglio Direttivo LND deliberava la “*ammissione al Campionato di Serie D della società Catania SSD a RL, in soprannumero ai sensi dell’art. 52 comma 10 NOIF*” nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della Lega Nazionale Dilettanti e della società Catania SSD a RL che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle due parti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica

Depositato in data 1° settembre 2022.

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia